

ESTRATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 3 marzo 2003

Ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2009

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	4
1.1	Quadro normativo	4
1.2	Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01	5
1.2.1	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	5
1.2.2	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	5
1.2.3	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	6
1.2.4	Reati societari	6
1.2.5	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	6
1.2.6	Delitti contro la persona e delitti contro la personalità individuale	7
1.2.7	Delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	7
1.2.8	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	7
1.2.9	Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali	8
1.2.10	Norme in materia ambientale	8
2.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	9
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	9
2.2	Modifiche e integrazioni del Modello	9
2.3	Destinatari del Modello	10
2.4	Individuazione dei rischi e sistema di governo delle procedure	10
2.4.1	Ruolo ed individuazione dei Process Owner	10
2.5	Aree di attività a rischio e relativi sistemi di presidio organizzativo/gestionale	10

2.5.1	Attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	11
2.5.2	Attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati	11
2.5.3	Attività a rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	11
2.5.4	Attività a rischio in relazione ai reati societari	11
2.5.5	Attività a rischio in relazione ai delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai delitti contro la persona e contro la personalità individuale	11
2.5.6	Attività a rischio in relazione ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	11
2.5.7	Attività a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	11
2.5.8	Attività a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione	11
2.6	Adozione dei modelli organizzativi nell'ambito delle società appartenenti al Gruppo PI	11
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	12
3.1	Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	12
3.2	Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza	12
3.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
3.4	Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	14
3.4.1	Reporting nei confronti degli Organi Societari	14
3.4.2	Reporting in relazione alla normativa antiriciclaggio	14
3.5	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	14
3.5.1	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	14

3.5.2	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	14
3.5.3	Sistema delle deleghe	14
4.	SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	15
4.1	Selezione del personale	15
4.2	Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	15
4.3	Informativa a Collaboratori esterni, Partner e Fornitori	15
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	15
5.1	Principi generali	15
5.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	15
5.3	Misure nei confronti dei dirigenti	15
6.	ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO	16
6.1	Violazione del Modello da parte di Amministratori e Sindaci	16
6.2	Misure nei confronti di soggetti esterni	16
7.	CODICI DI COMPORTAMENTO	16

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Quadro normativo

Il Decreto Legislativo n. 231 dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come Società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “enti” e, singolarmente, “ente”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Le sanzioni previste sono pecuniarie ed interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (PA), l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, all’art. 6, una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa (c.d. esimente) qualora l’ente sia in grado di dimostrare:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di eventuali fatti illeciti, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quelli verificatisi
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, “l’Organismo di Vigilanza” o “OdV”)
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla precedente lett. b).

1.2 Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01

Le fattispecie di reato rilevanti, in base al Decreto e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, possono essere comprese nelle categorie di seguito enunciate.

1.2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dagli *artt. 24 e 25*, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

1.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis per i reati di:

- a. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- b. - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- c. - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

1.2.3 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

1.2.4 Reati societari

L'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha poi introdotto art. 25-ter che estende il regime di responsabilità amministrativa ai seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

1.2.5 Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali.

La disposizione di cui all'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia "commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

1.2.6 Delitti contro la persona e delitti contro la personalità individuale

L'ambito dei delitti contro la persona è stato introdotto con la Legge del 9/01/06 n. 7 – che ha aggiunto l'art. 25-quater e riguarda il divieto delle pratiche di mutilazione genitali femminili.

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con L. 11/08/2003 n. 228 – che ha aggiunto l'art. 25-*quinqüies* che richiama specifici articoli contenuti nella Sez. I, capo III, titolo XII, Libro II del codice penale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù (art. 600 c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.).

1.2.7 Delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

In relazione alla disciplina sul Market Abuse (Parte V Titolo I – bis, Capo II del T.U.F.), sono stati introdotti nel disposto del D.Lgs. 231/01 (art. 25-sexies) i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).

In particolare, per abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) si intende il reato per il quale chiunque, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi, o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari. Tali informazioni permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato.

L'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si configura invece a carico di chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

L'articolo 187-*quinqüies* del TUF introduce una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF) commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

1.2.8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato infatti inserito l'art.25-septies, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi

o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice Penale), commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura "colposa", diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Le sanzioni previste nei confronti delle Società sono di tipo interdittivo e pecuniario.

1.2.9 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali

Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art.25-octies che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ricettazione (art 648 c.p) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

L'art. 648 del codice penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

L'art. 648-bis del codice penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza".

L'art. 648-ter del codice penale dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Inoltre, la legge n. 146/2006, ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base internazionale. Tale legge comprende le seguenti tipologie di reato: associazione per delinquere (art. 416 c.p); associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.); reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377bis e 378 c.p.); traffico di migranti (d. lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

1.2.10 Norme in materia ambientale

Il D.Lgs. n 152 del 3.4.2006 (art.192), pur non inserendo nuove tipologie di reato in ambito D.Lgs. 231/01, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231 e prevede la responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure ed altri strumenti normativi – contenuti nel Sistema Documentale “Compendio delle Procedure” - e di attività di controllo, volto principalmente a prevenire (controllo ex ante) la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Poste Italiane nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo a proprio carico ma anche a carico della Società
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Poste Italiane in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie alla legge e ai principi etico-sociali cui il Gruppo si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'individuazione delle aree di attività a rischio dell'Azienda, vale a dire le attività nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati e l'evidenza delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni a rischio
- la manutenzione di adeguate procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio in modo integrato con la regolamentazione dei sistemi di controllo dei processi aziendali
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza e di attuazione di quanto previsto nel Modello
- la verifica dell'effettivo rispetto ed efficacia del Modello e delle relative procedure aziendali di cui sopra
- attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio.

2.2 Modifiche e integrazioni del Modello

(omissis)

2.3 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Poste Italiane S.p.A..

2.4 Individuazione dei rischi e sistema di governo delle procedure

In relazione alle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, viene effettuata l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove e secondo quali modalità possono potenzialmente verificarsi eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal citato Decreto.

(omissis)

In base alle indicazioni ed alle risultanze di tale analisi, le singole Funzioni aziendali, individuate come **Process Owner**, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo, elaborano ed implementano le procedure aziendali relative alle aree di attività a rischio, anche ad integrazione di procedure aziendali già esistenti avvalendosi del supporto della Funzione di Risorse Umane in coerenza con i criteri contenuti in apposite Linee Guida emesse dalla Funzione RUO.

Le procedure sono pubblicate nel Sistema Documentale "**Compendio delle Procedure**", secondo quanto disciplinato dalla Procedura Gestione Documentale "Compendio delle Procedure" e in coerenza con i criteri contenuti in apposite Linee Guida emesse dalla Funzione Risorse Umane e Organizzazione (RUO).

2.4.1 Ruolo ed individuazione dei Process Owner

Al fine di garantire la continua efficacia del Modello, Poste Italiane individua il **Process Owner** che rappresenta il punto di riferimento organizzativo per il complesso delle attività svolte nell'ambito dei processi sensibili afferenti le aree di attività a rischio individuate.

(omissis)

2.5 Aree di attività a rischio e relativi sistemi di presidio organizzativo/gestionale

Seguono, per ciascuna tipologia di reati enunciata, i risultati dell'analisi dei rischi che tenga conto dei vantaggi potenziali che Poste Italiane potrebbe conseguire a fronte della realizzazione degli stessi.

Per tutte le aree di attività a rischio, valgono i seguenti presidi organizzativo/gestionali di carattere generale:

- Codice Etico di Poste Italiane, Codice deontologico Bancoposta e Codice di comportamento Fornitori e Partner (di cui al paragrafo 7)
- Sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe da parte dell'Amministratore Delegato mediante conferimento ai primi livelli aziendali
- Procedure e strumenti normativi che regolamentano il processo in generale
- Sistema sanzionatorio (di cui ai paragrafi 5 e 6).

Per talune tipologie di attività esposte al rischio di reato sono stati altresì evidenziati i principali presidi organizzativi/gestionali specifici.

2.5.1 Attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

(omissis)

2.5.2 Attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(omissis)

2.5.3 Attività a rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

(omissis)

2.5.4 Attività a rischio in relazione ai reati societari

(omissis)

2.5.5 Attività a rischio in relazione ai delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai delitti contro la persona e contro la personalità individuale

(omissis)

2.5.6 Attività a rischio in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

(omissis)

2.5.7 Attività a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(omissis)

2.5.8 Attività a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione

(omissis)

2.6 Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo PI

Nell'esercizio della propria autonomia, le singole Società del Gruppo sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell'adozione e attuazione del rispettivo Modello Organizzativo, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del decreto e alle esigenze di cui appresso.

L'adozione del Modello Organizzativo è deliberata dai rispettivi Consigli di Amministrazione o Amministratori Unici nel rispetto delle norme di legge relative ai doveri degli amministratori e tenendo presente l'interesse della singola Società quale Società controllata di un più complesso Gruppo.

Nell'adozione del Modello Organizzativo, le Società del Gruppo potranno tener conto delle indicazioni contenute nel Modello di Poste Italiane, delle eventuali indicazioni fornite da quest'ultima a fini di indirizzo e coordinamento delle controllate.

Nel dare attuazione a tali indicazioni, le Società controllate valutano ulteriori specifiche aree di rischio in relazione alla particolare attività svolta da ciascuna controllata, a seguito dell'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

Nell'adottare il proprio Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole Società del Gruppo, ovvero gli Amministratori Unici, procedono contestualmente alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza. Tali Organismi di Vigilanza sono esclusivi responsabili, nell'ambito della Società di appartenenza, quanto ai compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sul funzionamento e osservanza del Modello della Società cui afferiscono.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di Poste Italiane è composto da tre membri di comprovata esperienza e competenza esterni alla Società, i quali abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Consiglieri di Amministrazione. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con adeguate risorse a disposizione in relazione all'attività da svolgere. Si avvale di una Segreteria Tecnica e si dota di un proprio regolamento interno.

(omissis)

3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'OdV:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs n. 231 del 2001;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'OdV anche attraverso l'esame di tutti i rapporti di auditing redatti dalla Funzione Controllo Interno nella materia riguardante il D.Lgs. 231/01, la quale provvede a trasmetterglieli ogni volta che essi vengono inviati al Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'OdV mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dei precedenti capoversi, l'Amministratore Delegato dispone affinché l'OdV abbia accesso alle procedure aziendali ogni volta che esse vengono emanate e la Funzione Affari Societari trasmette all'Organismo di Vigilanza le delibere di delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione a suoi componenti, nonché le deleghe che detti Amministratori conferiscono al personale dipendente.

In relazione alle aree di attività sensibili di cui al precedente punto 2.5, l'OdV, tramite la Funzione Controllo Interno, predispone un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità delle procedure in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo.

Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni.

Quando lo ritiene opportuno, l'OdV si avvale anche di professionisti esterni per l'accertamento di fatti che sono potenzialmente idonei a costituire violazione del Modello Organizzativo, dandone preventiva informazione al Presidente e all'Amministratore Delegato.

L'OdV di Poste Italiane, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse Società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge, potrà:

- formulare indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli Organizzativi in ragione di novità normative ovvero alla luce dell'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale, comunicando con gli OdV delle Società controllate

- coordinare le iniziative relative allo studio e all'approfondimento di tematiche afferenti al Decreto, la sua interpretazione e la sua applicazione all'interno del Gruppo
- costituire, con il supporto della Funzione Controllo Interno e Risorse Umane e Organizzazione, un archivio per la raccolta dei Modelli Organizzativi delle Società del Gruppo.

3.4 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

3.4.1 Reporting nei confronti degli Organi Societari

(omissis)

3.4.2 Reporting in relazione alla normativa antiriciclaggio

(omissis)

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'OdV delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello Organizzativo. La Funzione Controllo Interno, preposta alla ricezione e al trattamento delle segnalazioni, sia del personale che di terzi, disciplina i criteri e il complessivo processo di gestione delle segnalazioni in apposite Linee Guida "Segnalazioni e comunicazioni all'Organismo di Vigilanza 231 di Poste Italiane".

Quando ritiene di procedere all'accertamento dei fatti, l'OdV si avvale della propria Segreteria Tecnica.

3.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Gli atti ufficiali e la reportistica riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere riferita alle aree di reato di cui al D.lgs. 231/01, devono essere tempestivamente trasmessi dalle funzioni aziendali di competenza all'Organismo di Vigilanza, con opportuna informativa all'Amministratore Delegato e alla Segreteria Tecnica, in base alle modalità definite dalle Linee Guida "Segnalazioni e Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza 231 di Poste Italiane" di cui al § 3.5.1.

3.5.3 Sistema delle deleghe

(omissis)

4. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Selezione del personale

La Funzione Risorse Umane e Organizzazione istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga altresì conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello ed alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita dalla Funzione Risorse Umane e Organizzazione ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

(omissis)

4.3 Informativa a collaboratori esterni, partner e fornitori

I soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati che Poste Italiane si è dotata di un Modello Organizzativo e di specifiche procedure in tema di 231, nonché di un Codice di comportamento rivolto ai Fornitori e Partner.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Modello stesso e delle sue procedure interne disposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Poste Italiane in piena autonomia, indipendentemente dalle conseguenze penalistiche che eventuali condotte possano determinare.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

(omissis)

5.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

(omissis)

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

6.1 Violazione del modello da parte di Amministratori e Sindaci

(omissis)

6.2 Misure nei confronti di soggetti esterni

La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società ed enti partecipati dalla Società, di Fornitori di beni e servizi e Partner, delle norme previste dal D. Lgs. 231/01 e/o del Codice di comportamento Fornitori e Partner può essere causa di risoluzione del contratto. Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Società sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Amministratore Delegato da chi la rileva. Se l'Amministratore Delegato ritiene che la denuncia sia fondata, ordina l'immediata risoluzione del contratto e ne dà notizia all'OdV. Egli dà ugualmente notizia all'OdV dei casi in cui egli non proceda a risolvere il contratto perché ritiene non fondata la denuncia o perché la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

7. CODICI DI COMPORTAMENTO

Nel Codice Etico di Poste Italiane, diffuso a tutti i dipendenti della Società, sono fissati i principi guida e le direttive fondamentali a cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti delle persone alle quali il Codice stesso è destinato.

Tale iniziativa è stata integrata dall'adozione del:

- Codice Deontologico Bancoposta che, in base a quanto stabilito dalle norme di legge, dai regolamenti, e dalle altre disposizioni dell'Autorità di Vigilanza indica le regole di comportamento che gli organi amministrativi di controllo e tutti i dipendenti di Poste Italiane sono tenuti ad osservare specificamente nell'ambito delle attività di Bancoposta;
- Codice di comportamento Fornitori e Partner che, in base a quanto stabilito dalle norme di legge e dai regolamenti interni, indica le regole di comportamento che i Fornitori e i Partner sono tenuti ad osservare specificamente nell'ambito delle attività oggetto di contratto, nonché il relativo sistema sanzionatorio, in caso di violazione dello stesso.

I Codici di comportamento, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 implementano i principi cardine del Modello Organizzativo attraverso un sistema di regole finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

Tali codici sono di riferimento per tutte le specifiche politiche e procedure aziendali che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.